



CITTA' DI ALESSANDRIA

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile

SERVIZIO 1810030000 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N° DETERMINAZIONE
2952
NUMERO PRATICA
36- Pratica N. 18100

OGGETTO: Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani" sito in Alessandria, Via Mazzini 58 - proponente società EDILINGEGNO s.a.s. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla Fase di Valutazione

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 26 settembre 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione civile
SERVIZIO 1810030000 - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Det. n. 2952 / Pratica N. 18100 - 36

Oggetto: Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani" sito in Alessandria, Via Mazzini 58 - proponente società EDILINGEGNO s.a.s. - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 - Esclusione dalla Fase di Valutazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con nota messaggio interno n. 7352 del 10/07/2019 l'autorità competente Settore Urbanistica e Patrimonio – Servizio Programmazione e Pianificazione Attuativa della Città di Alessandria ha inviato all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 14.12.1998 n. 40, della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani", sito in Alessandria, Via Mazzini 58 - proponente società EDILINGEGNO s.a.s. (come stabilito dall'art. 3 bis della L.R. n. 56/1977);

con nota prot. n. 62724 del 06/08/2019 l'Organo Tecnico comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Recupero in oggetto, richiedendo contestualmente il parere ad ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, ASL AL e Provincia di Alessandria, in quanto soggetti con competenza ambientale ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 04/11/2019 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

in data 11/09/2019 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30/11/2011, al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del procedimento e di esprimere il proprio parere motivato;

la documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano di Recupero in oggetto è stata pubblicata sul sito Web della Città di Alessandria a partire dalla data di avvio del procedimento.

VISTA

la seguente documentazione predisposta dai tecnici incaricati dal soggetto proponente: "Relazione verifica VAS"; "Relazione geologica e sismica"; "Valutazione di impatto acustico ambientale", contenente le indicazioni relative alle caratteristiche dell'intervento e l'analisi dei suoi impatti potenziali sull'ambiente.

PRECISATO CHE

il Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani" prevede la ristrutturazione dell'edificio esistente e del fabbricato rustico in cortile, con adeguamento delle finiture interne e degli impianti a standard moderni, senza variazione di volume.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che le regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i *"Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"*;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*, che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all'art. 43, comma 2 che *"Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7"*;
- prevede all'art. 40, comma 7) che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998 e che non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

il Piano di Recupero in esame non risulta ricompreso in pianificazioni sovraordinate, già sottoposte al procedimento di V.A.S., che abbiano definito per l'area di intervento l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, per cui ai sensi della normativa attualmente in vigore risulta assoggettato alla fase di verifica preventiva della V.A.S..

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7, dalla L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), che è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012, con revisione della composizione e del funzionamento effettuata con D.D. n. 2970 del 03/10/2018.

VISTI

i seguenti pareri (posti agli atti):

- parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, reso con nota prot. n. 71974 del 09/08/2019 e pervenuto in data 09/08/2019 ns. protocollo n. 63846;
- parere Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale, reso con nota datata 20/08/2019 protocollo n. 53221 e pervenuto in data 20/08/2019 ns. protocollo n. 65852;
- parere ASL AL, reso con nota protocollo n. 88836 del 02/09/2019 e pervenuto in data 03/02/2019 ns. protocollo n. 68517.

CONSIDERATO CHE

i pareri di ASL AL e Provincia concordano circa l'esclusione dalla fase di valutazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Recupero in oggetto, inoltre ASL AL indica una prescrizione per la gestione di eventuali manufatti contenenti amianto;

ARPA non richiede l'assoggettamento del Piano di Recupero in oggetto alla fase di valutazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo che "la documentazione presentata abbia descritto e valutato compiutamente lo stato attuale delle matrici e componenti ambientali coinvolte nella proposta di variante e le possibili ricadute ambientali legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie" e riporta le prescrizioni che ritiene utili sottoporre all'autorità competente al fine di inserirle nel parere motivato.

VISTO

il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è svolta in data 11/09/2019 (posto agli atti), che si conclude con il parere motivato dell'Organo Tecnico, il quale, sulla base della documentazione tecnica predisposta dal proponente, dei pareri pervenuti da parte di ASL AL, ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est e Provincia di Alessandria e delle valutazioni dell'Organo Tecnico Comunale stesso, ritiene di non assoggettare il Piano di Recupero in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), purché vengano recepite le prescrizioni contenute nel parere motivato, che a loro volta recepiscono le indicazioni pervenute dai soggetti coinvolti nel procedimento, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi proposti e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica;

il parere favorevole espresso dal Servizio Autonomo Polizia Locale – Ufficio Traffico (messaggio interno n. 35137 del 11/09/2019).

PRESO ATTO

che, sulla base del verbale e dei pareri sopra citati, tutti i soggetti intervenuti nel procedimento si sono espressi favorevolmente in merito all'esclusione dalla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani".

RITENUTO

non necessario sottoporre il Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani", sito in Alessandria, Via Mazzini 58 - proponente società EDILINGEGNO s.a.s., alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione predisposta dai tecnici incaricati dal soggetto proponente, visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. con allegato parere motivato e i pareri pervenuti da ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, ASL AL e Provincia di Alessandria.

DATO ATTO che per la presente Determinazione Dirigenziale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 con cui viene assegnato all'Ing. Marco Italo Neri l'incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione civile.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale.

Determinazione Dirigenziale del 26 settembre 2019 n. 2952

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.

DETERMINA

1. DI CONCLUDERE il procedimento relativo alla Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, del Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani", sito in Alessandria, Via Mazzini 58 - proponente società EDILINGEGNO s.a.s., con l'esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI STABILIRE CHE, in fase di accoglimento ed approvazione del Piano di Recupero "XXXIX Palazzo Gavigliani", in fase di presentazione della documentazione e successivo rilascio del permesso di costruire nonché nel momento di realizzazione degli interventi previsti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, necessarie a garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto e l'integrazione tra tutela dell'ambiente e proposta urbanistica:
 - a. Con riferimento alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, considerato che l'intervento proposto prevede la realizzazione di molteplici e considerevoli opere, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori deve essere presentata l'istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'Esercizio delle Attività Rumorose.
 - b. Sempre con riferimento all'impatto acustico dell'intervento, al fine di non determinare situazioni di rumorosità e di ridurre l'esposizione umana al rumore ed evitare il disturbo ai recettori sensibili nelle aree circostanti, deve essere posta particolare attenzione in fase di progettazione al posizionamento e alla gestione dei nuovi impianti tecnologici (quali ascensori, impianti dedicati al raffrescamento/riscaldamento dei locali, ecc.), e deve essere verificato il rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/02/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (art. 21 Regolamento comunale per l'Esercizio delle Attività Rumorose, art. 72 Regolamento Edilizio comunale), tenendo in debita considerazione che alcune parti dell'immobile potrebbero avere una destinazione d'uso diversa da quella commerciale e pertanto che le attività di futuro insediamento potrebbero utilizzare macchinari o impianti rumorosi e quindi valutando l'impatto acustico di tali attività sui recettori più prossimi; tale verifica dovrà essere oggetto di apposita relazione da allegare alla documentazione presentata per il rilascio del permesso di costruire.
 - c. Deve essere posta particolare attenzione, in fase di progettazione, al posizionamento e alla gestione degli impianti tecnologici dedicati al raffrescamento/riscaldamento dei locali (UTA – sorgenti esterne) in modo che il loro funzionamento non determini situazioni di rumorosità e disturbo dei recettori sensibili nelle aree circostanti.
 - d. La gestione dei rifiuti in fase di cantiere deve essere conforme alla vigente normativa di settore, anche con riferimento all'eventuale presenza di amianto e/o di manufatti dismessi (es. cisterne/serbatoi a suo tempo destinati allo stoccaggio di combustibile da riscaldamento), attivando se necessario (es. in caso di

rilevazione di contaminazioni pregresse) le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.

- e. In particolare, deve essere verificata l'eventuale presenza di manufatti contenenti amianto, comunicando l'esito di tale verifica al Comune di Alessandria (Servizio Tutela dell'Ambiente e Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S.).
 - f. Nell'eventualità della presenza di manufatti contenenti amianto, in fase di cantiere deve essere predisposto un Piano di lavoro per la rimozione del medesimo ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008, da inviare al Servizio S.Pre.S.A.L. di ASL AL. e, durante tutte le operazioni di smantellamento e demolizione, devono essere messe in atto tutte le necessarie misure di controllo e di tutela sia dei lavoratori che dei ricettori abitativi presenti nell'intorno.
 - g. Deve essere prevista l'adozione di ogni accorgimento utile ad evitare la dispersione delle polveri durante le fasi di cantiere maggiormente critiche e a prevenire il verificarsi di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti dai mezzi utilizzati durante le previste lavorazioni. Nel caso in cui tali sversamenti si dovessero verificare, si dovranno immediatamente attivare le misure di prevenzione e le ulteriori procedure operative ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia di bonifica di siti contaminati.
 - h. L'intervento in oggetto deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di rendimento energetico in edilizia, con riferimento alla prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
 - i. In particolare, devono essere attuate buone norme per il risparmio energetico, quali l'impiego al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni, l'impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento naturale o passivo).
 - j. La richiesta di permesso di costruire deve avere un progetto architettonico fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche in relazione alla documentazione disponibile e alle verifiche ed informazioni assunte preliminarmente.
 - k. Le opere strutturali in progetto devono essere conformi alle norme regionali in materia di controllo e di prevenzione del rischio sismico, tenendo conto che la dichiarazione di fattibilità strutturale è un documento da predisporre contestualmente alla documentazione necessaria per l'acquisizione dell'atto di assenso per tutte le categorie di opere ed interventi, indipendentemente dalla rispettiva natura e tipologia.
 - l. Il tecnico competente incaricato deve dichiarare in Relazione delle strutture, presentata nell'ambito del permesso di costruire, che gli interventi strutturali (riguardanti qualsiasi tipologia di struttura: calcestruzzo, acciaio, C.A., legno e muratura) previsti nel progetto edilizio sono stati dimensionati in linea con le norme tecniche vigenti per la zona sismica 3 di Alessandria, come previsto dalla D.G.R. n.28-13422 del 01/03/2010 integrata dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 ed alle s.m.i..
 - m. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., le opere relative alla costruzione, riparazione, sopraelevazione di consistenza strutturale sono sottoposte a obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori.
3. DI STABILIRE CHE eventuali variazioni sostanziali nella fase esecutiva rispetto al progetto originario di Piano di Recupero in oggetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS dovranno essere sottoposte al parere dell'Organo Tecnico comunale, per valutare se compatibili con le prescrizioni formulate nella procedura in corso oppure se tali da non poter essere attuate a meno di sottoporle ad un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S..
 4. DI STABILIRE CHE, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria.

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale al Settore Urbanistica e Patrimonio per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, affinché in particolare nelle successive fasi di accoglimento ed approvazione del Piano di Recupero “XXXIX Palazzo Gavigliani”, in fase di presentazione della documentazione e successivo rilascio del permesso di costruire possa tenersi conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento conclusivo della fase di verifica di V.A.S. e affinché il provvedimento di approvazione definitiva del Piano di Recupero in oggetto dia atto della Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché del recepimento delle indicazioni e prescrizioni stabilite.
6. DI DISPORRE l’invio della presente Determinazione Dirigenziale al soggetto proponente dell’intervento società EDILINGEGNO s.a.s., e ai seguenti soggetti con competenza ambientale intervenuti nel procedimento:
- ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C..
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria per giorni 15.
9. DI INFORMARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Marco Neri

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 settembre 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 26 settembre 2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3334 il 26 settembre 2019 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**